PROVINCIA DI ASTI
Medaglia d'oro al Valor Militare

REGOLAMENTO PER L'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA PROVINCIALE

Approvato dal Consiglio Provinciale con atto n. ……. del ……
In vigore dal ……

Art. 1
Finalità e ambito di applicazione

1. Sono disciplinate dal presente regolamento le procedure per l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni di norme di legge correlate a competenze della Provincia nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 24 novembre 1981 n. 689.
2. Le norme di questo regolamento si applicano altresì per l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie connesse alla violazione di disposizioni di regolamenti ed ordinanze della Provincia di Asti ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.
3. L'organizzazione dell'Ufficio incaricato del contenzioso amministrativo resta disciplinata dal vigente Regolamento degli Uffici e Servizi e dai relativi provvedimenti dirigenziali di organizzazione.

Art. 2
Il verbale di accertamento di violazioni redatti da organi interni.

1. Il verbale di accertamento dell'infrazione è un atto pubblico redatto dall'organo di controllo dal quale prende l'avvio il procedimento sanzionatorio.
2. L'atto deve contenere almeno le indicazioni relative a:
   a) autorità cui appartiene, nome e qualifica del verbalizzante e sottoscrizione;
   b) data e luogo dell'accertamento della violazione;
   c) fatto commesso e norme violate;
   d) generalità complete del trasgressore, dell'obbligato in solido, di colui che esercita la potestà parentale, nel caso in cui il trasgressore sia un minorenne, o di chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace o di chi è comunque tenuto al pagamento della sanzione;
   e) dichiarazioni eventualmente rese dal responsabile della violazione, dall'eventuale obbligato in solido o dalla persona tenuta alla sorveglianza;
   f) opera svolta dal responsabile della violazione per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione stessa;
   g) entità della sanzione pecuniaria prevista dalla norma violata e – laddove ammesso – l'importo del pagamento in misura ridotta, autorità in favore della quale il pagamento deve essere effettuato e modalità;
   h) autorità cui possono essere fatti pervenire scritti difensivi e documenti, o alla quale può essere richiesta l'audizione personale e termini di scadenza di tale facoltà.
3. L'omessa indicazione degli elementi di cui ai punti a) b) c) d) del comma 2 determina l'archiviazione del verbale. Il verbale è comunque valido in assenza degli elementi indicati qualora gli stessi risultino dalle controdeduzioni dell'organo accertatore.
4. L'omessa indicazione delle ragioni della solidarietà determinano l'archiviazione del verbale nei confronti della persona indicata come obbligato in solido così come l'omessa indicazione delle ragioni che determinano la responsabilità di chi esercita la potestà parentale, nel caso in cui il trasgressore sia un minorenne, o di chi è tenuto alla sorveglianza nel caso in cui il trasgressore sia un incapace, determinano l'archiviazione del verbale nei loro confronti.
5. Le disposizioni di cui ai due commi precedenti si applicano anche ai verbali di accertamento e contestazione elevati da organi esterni.

Art. 3
Contestazione e notifica del verbale

1. La contestazione consiste nella diretta comunicazione dell'addebito e delle sue conseguenze giuridiche fatta al responsabile della violazione e all'obbligato in solido se presente al momento della contestazione.
2. Il trasgressore è colui che pone in essere la condotta difforme dalle prescrizione di legge, ordinanza o regolamento o colui che omette di ottemperare alle disposizioni stesse essendovi giuridicamente tenuto. La responsabilità a titolo di obbligato in solido nei casi previsti dalla legge deve essere indicata nel verbale di contestazione con la specificazione del rapporto che giustifica il nesso di solidarietà.
3. Il verbale di accertamento di violazioni amministrative, quando possibile, deve essere contestato immediatamente, a cura degli organi accertatori.
4. La contestazione diretta costituisce regola generale cui potrà derogarsi solo nei casi di comprovata impossibilità da indicare nel verbale di contestazione.
5. Se non è avvenuta la contestazione immediata, gli estremi della violazione ed i precisi riferimenti temporali relativi alla data di accertamento devono essere notificati agli interessati, nel termine di novanta giorni dall'accertamento, ove residenti nel territorio della Repubblica e di trecentosessanta, se residenti all'estero.
6. La notifica può essere eseguita direttamente dall'organo accertatore o a mezzo del servizio postale. Si osservano, in ogni caso, le disposizioni dell'art. 14 della legge n. 689/81.
7. La mancata notificazione nei termini prescritti estingue l'obbligazione di pagare la somma dovuta a titolo di sanzione.

Art. 4
Comunicazione di avvio del procedimento

1. La notificazione del verbale di contestazione, consentendo ai soggetti interessati non solo di prendere conoscenza del procedimento avviato, ma anche di partecipare al procedimento medesimo, spiega gli effetti della comunicazione dell'avvio del procedimento di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990 ed è opportuno che di ciò venga dato conto nel verbale di accertamento e contestazione.

Art. 5
Termini e modalità di pagamento

1. Quando ammesso, il pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta (pari al doppio del minimo, se più favorevole, o ad un terzo del massimo della sanzione edittale) deve avvenire entro il sessantesimo giorno dalla data della contestazione o della notificazione, mediante versamento all'Amministrazione Provinciale di Asti con indicazione della causale di versamento ed indicazione del provvedimento da cui ha origine la sanzione (protocollo e data). Nel verbale vengono indicate le modalità per effettuare il pagamento a favore della Provincia di Asti.
2. Non è ammesso in ogni caso il pagamento in via breve delle sanzioni direttamente nelle mani dell'agente accertatore.
3. Il pagamento in misura ridotta estingue l'obbligazione e conclude a tutti gli effetti di legge il procedimento sanzionatorio.

4. In caso di mancato pagamento nei termini, l'organo accertatore provvede a darne comunicazione all'Ufficio incaricato del contenzioso amministrativo per gli adempimenti di competenza. Detta comunicazione ha valore di rapporto ai sensi dell'art. 17 della Legge n. 689/1981.

Art. 6
Memorie difensive

1. Il trasgressore e gli altri soggetti obbligati possono presentare in carta libera scritti difensivi e documenti nonché richiesta di audizione all'Ufficio addetto al contenzioso amministrativo della Provincia di Asti entro il termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla data della contestazione o notificazione della violazione.
2. La presentazione di scritti difensivi e documenti successiva al pagamento in misura ridotta non comporta l'obbligo per il responsabile del procedimento del contenzioso di esaminarle.

Art. 7
Audizione personale

1. La Provincia sente gli interessati che ne abbiano fatto richiesta convocandoli, almeno 8 (otto) giorni prima, con avviso indicante il luogo, la data e l'ora in cui avverrà l'audizione. La convocazione avviene con raccomandata con avviso di ricevimento o fax o in via informatica se tale opzione sia stata indicata dall'istante negli scritti presentati.
2. Coloro che ne fanno richiesta possono comparire anche tramite procuratore speciale informato sui fatti.
3. Dell'audizione personale è redatto apposito verbale.
4. Copia del verbale è consegnato ai soggetti intervenuti, se richiesta.
5. La mancata presentazione, anche senza alcuna comunicazione, sarà considerata come rinuncia all'audizione.

Art. 8
Controdeduzioni dell'organo accertatore

1. Qualora dagli scritti difensivi e/o dall'audizione personale emergano circostanze di fatto o di diritto che possano avere incidenza diretta sulle valutazioni fatte dall'organo accertatore o aver rilevanza circa la procedura di accertamento seguita, l'Ufficio addetto al contenzioso amministrativo trasmette copia degli stessi all'organo accertatore con richiesta di produrre le proprie controdeduzioni il più presto possibile e comunque non oltre 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento della richiesta.
2. In mancanza di risposta entro il termine di cui sopra, l'Ufficio potrà procedere comunque alla decisione sul caso con la valutazione degli atti esistenti.
   Tutti i documenti pervenuti successivamente ai termini previsti potranno essere valutati senza pregiudizio del diritto di difesa degli opponenti qualora l'Ente non abbia ancora adottato il provvedimento finale.
3. L'eventuale presentazione di controdeduzioni è richiamata nel provvedimento finale.

Art. 9
Competenze dell'Ufficio cui è affidato il contenzioso

1. Il Dirigente dell'Ufficio preposto all'attività di contenzioso amministrativo, anche tramite un Funzionario appositamente delegato, provvede a:
   a) notificare il verbale di accertamento e contestazione nei termini di cui alla legge 24 ottobre 1981 n. 689 nei casi in cui l'Ufficio abbia accertato direttamente, o anche tramite segnalazione di altro organo competente, la violazione amministrativa;
   b) ricevere i rapporti ex art. 17 di mancato pagamento in misura ridotta per adempimenti del caso;
   c) registrare i verbali di accertamento acquisiti dagli organi accertatori con tenuta di registro anche informatico e formazione del relativo fascicolo;
   d) esaminare i verbali di accertamento e contestazione di illecito amministrativo elevati dagli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni di legge, regolamenti, ordinanze (Servizi della Provincia di Asti competenti per materia, ARPA, Guardia di Finanza, Carabinieri, Polizia Municipale ecc…) e verificare la loro regolarità formale; se vi è il caso sottoporre agli organi medesimi, per l'eventuale regolarizzazione, gli atti carenti;
   e) ricevere ed esaminare gli scritti difensivi e documenti presentati nei termini;
   f) effettuare audizione personale del sanzionato, se richiesta, e redigere relativo verbale;
   g) trasmettere l'eventuale memoria difensiva e/o il verbale di audizione all'organo accertatore affinché esprima le proprie controdeduzioni in merito;
   h) trasmettere eventuale copia della memoria difensiva e/o del verbale di audizione all'ufficio della Provincia competente per materia con richiesta di parere tecnico in merito;
   i) nei casi di particolare complessità, richiedere ulteriori eventuali pareri tecnici e/o legali scritti non obbligatori e non vincolanti a organi interni e/o esterni in merito a varie problematiche poste dalla fattispecie esaminata;
   j) esaminare le controdeduzioni ed i pareri acquisiti;
   k) predisporre il provvedimento conclusivo della procedura sanzionatoria;
   l) comunicare a mezzo raccomandata A.R. l'ordinanza di archiviazione ai soggetti interessati ed inviare copia della medesima all'organo accertatore;
   m) notificare entro i termini previsti dalla legge l'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione ai soggetti e/o agli organi interessati a mezzo del servizio postale e negli altri modi previsti dalla legge;
   n) comunicare all'organo che ha trasmesso il verbale di accertamento l'esito del procedimento; tale comunicazione può essere effettuata anche a cadenza periodica e riguardare tutte le procedure sanzionatorie relative all'intervello di tempo considerato;
   o) trasmettere al Procuratore legale tutta la documentazione e breve relazione illustrativa, anche di concerto con gli uffici interessati, nel caso sia proposto ricorso in opposizione ai sensi dell'art. 22 Legge 689/81 avverso ordinanza ingiunzione;
   p) istruire le istanze di rateizzazione e predisporre il provvedimento di autorizzazione;
   q) accertare avvenuto pagamento nei termini di legge tramite l'ufficio Entrate adottando i provvedimenti conseguenti in caso negativo.

Art. 10
Competenza ad emettere ordinanza-ingiunzione o di archiviazione e forma dell'atto.

1. Il Dirigente preposto all'Ufficio addetto al contenzioso amministrativo è l'autorità competente ad emettere l'ordinanza di ingiunzione o di archiviazione conclusiva del procedimento amministrativo sanzionatorio nella forma della determinazione dirigenziale.
2. Il provvedimento sanzionatorio deve contenere l'espressa indicazione dell'autorità giurisdizionale dinanzi alla quale è possibile proporre opposizione e del termine, e deve essere notificato a tutti coloro cui si ordina il pagamento - autore della violazione ed eventuali obbligati in solido - con le forme di cui all'art. 14 della legge n. 689/81.

Art. 11
Ordinanza di archiviazione

1. Se dall'esame della documentazione e dall'esito dell'audizione appaiono fondate le obiezioni sollevate, emerge la mancanza di responsabilità delle persone individuate nel verbale di accertamento come trasgressore o come obbligato in solido, o se l'accertamento non è sufficientemente circostanziato in riferimento ai fatti della violazione e ai suoi responsabili, viene emessa ordinanza motivata di archiviazione.
2. L'ordinanza motivata di archiviazione è comunicata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento ai soggetti indicati nel verbale.
3. Dell'archiviazione è data integrale comunicazione altresì all'organo accertatore.

Art. 12
Ordinanza di ingiunzione

1. Il Dirigente competente entro il termine di prescrizione quinquennale, ove ritenga fondato l'accertamento, emette a carico dell'autore della violazione e delle persone solidalmente obbligate ordinanza motivata di ingiunzione di pagamento della somma dovuta quale sanzione per la violazione nonché delle spese di notifica.

Art. 13
Termine di conclusione del procedimento

1. In presenza di scritti difensivi avverso il verbale, l'ordinanza-ingiunzione di pagamento o di archiviazione viene notificata normalmente entro il termine di mesi 8 (otto) decorrenti dalla data di contestazione e notifica del verbale.
2. In assenza di scritti difensivi avverso il verbale, l'ordinanza-ingiunzione di pagamento o di archiviazione viene notificata normalmente entro il termine di mesi 6 (sei) dal ricevimento del rapporto degli organi accertatori.
3. In ogni caso resta sempre salvo il termine di prescrizione dell'obbligazione ai sensi di legge.
4. Gli interessati hanno facoltà di chiedere all'Ufficio addetto al contenzioso informazioni circa lo stato d'esame della pratica.

Art. 14
Comunicazioni con organi accertatori e con gli altri soggetti coinvolti nella procedura.

1. Previo accordo con gli organi accertatori, lo scambio di corrispondenza e le comunicazioni inerenti tutte le attività indicate negli articoli precedenti possono avvenire anche in via informatica.
2. Le stesse modalità si seguono – ove possibile – anche nei rapporti con gli altri soggetti coinvolti nella procedura.

Art. 15
Criteri per la determinazione dell'entità delle sanzioni amministrative

1. Il Dirigente, nell'emettere l'ordinanza-ingiunzione per l'applicazione della sanzione amministrativa, determina l'ammontare della stessa, secondo quanto previsto dall'art. 11 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 a mente del quale:
   "Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l' eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonchè alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche" e dal presente regolamento.
2. a) la "gravità della violazione" è desunta dall'entità e dall'intenzionalità del danno o dal pericolo conseguente all'illecito;
   b) l' "opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze dell'illecito" va inteso come condotta positiva tenuta dal trasgressore successivamente alla commissione dell'illecito;
   c) la "personalità del trasgressore" è desunta dall'accertamento di precedenti infrazioni amministrative attinenti la stessa materia a suo carico;
   d) le "condizioni economiche" sono valutate in modo da rendere effettiva la funzione deterrente della sanzione, secondo quanto risulta dagli atti d'ufficio o da specifica documentazione presentata.
3. Nel rispetto di tali principi il Dirigente determina l'ammontare delle sanzioni amministrative seguendo i seguenti criteri:
   a) se non vi sono scritti difensivi e gli atti esistenti non consentono di determinare con maggiore o minore rigore l'entità della sanzione, si applica l'importo pari al pagamento in misura ridotta;
   b) se dagli scritti difensivi presentati e/o dalla documentazione esistente agli atti risulta che il trasgressore ha commesso una violazione di lieve entità, ovvero la fattispecie risulti di difficile interpretazione normativa dovuta a contrastanti sentenze sulla portata applicativa della norma, oppure si è adoperato per limitare le conseguenze dell'illecito e non risulta dagli atti d'ufficio o da dichiarazione sostitutiva di atto notorio dell'interessato aver commesso nei 5 anni precedenti infrazioni della stessa natura oppure si trova in condizioni di particolare disagio economico puntualmente documentate si applica una sanzione pari al minimo edittale;
   c) se non emergono elementi attenuanti né problemi interpretativi e quelli eventualmente proposti negli scritti difensivi sono del tutto infondati, si applica l'importo più favorevole tra la sanzione pari a 3 volte il minimo od il doppio della somma pagabile in misura ridotta;

d) qualora sussista una prima reiterazione dell'illecito, accertata secondo i criteri di cui all'art. 8 bis della Legge 24 novembre 1981 n. 689, si applica un importo pari al pagamento in misura ridotta aumentato del 50% mentre nel caso di ulteriore reiterazione dell'illecito si applica il massimo edittale;
e) se si tratta di una violazione di grave entità e risulta provato il dolo si applica una sanzione fino al massimo edittale.

4. Per le violazioni amministrative per le quali non è consentito il pagamento in misura ridotta, la determinazione dell'ammontare della sanzione nell'emissione dell'ordinanza ingiuntiva di pagamento è stabilita tenendo conto della gravità della violazione e secondo i seguenti criteri:
   a) se non vi sono scritti difensivi e gli atti esistenti non consentono di determinare con maggiore o minore rigore l'entità della sanzione, si applica l'importo pari al pagamento nel limite edittale minimo;
   b) se dagli scritti difensivi presentati e/o dalla documentazione esistente agli atti risulta che il trasgressore ha commesso una violazione di lieve entità, ovvero la fattispecie risulti di difficile interpretazione normativa dovuta a contrastanti sentenze sulla portata applicativa della norma, oppure si è adoperato per limitare le conseguenze dell'illecito e non risulta dagli atti d'ufficio o da dichiarazione sostitutiva di atto notorio dell'interessato aver commesso nei 5 anni precedenti infrazioni della stessa natura oppure si trova in condizioni di particolare disagio economico puntualmente documentate si applica una sanzione pari al minimo edittale;
   c) se non emergono elementi attenuanti né problemi interpretativi e quelli eventualmente proposti negli scritti difensivi sono del tutto infondati, si applica una sanzione pari a 3 volte il minimo;
   d) se si tratta di una violazione di grave entità e risulta provato il dolo si applica una sanzione fino al massimo edittale.

Art. 16
Entità delle sanzioni amministrative per violazioni dei regolamenti e delle ordinanze Provinciali.

1. Per le violazioni previste dai Regolamenti della Provincia di Asti ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., rispetto alle quali non sia determinabile il riferimento a una sanzione pecuniaria stabilita dalla legge, si applica una sanzione pecuniaria con l'individuazione nel limite minimo di Euro 25,00 (venticinque/00) e nel limite massimo di Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) pari al decuplo del minimo stesso.
2. Per le violazioni delle ordinanze del Presidente della Provincia ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., salvo che il fatto non sia già sanzionato da disposizioni speciali, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria stabilita nel minimo di euro 50,00 (cinquanta/00) e nel massimo di euro 500,00 (cinquecento/00) pari al decuplo del minimo stesso.
3. Ogni singola ordinanza, nel rispetto dei limiti sanzionatori stabiliti nel comma precedente può prevedere un'autonoma sanzione da determinarsi a seconda del fatto previsto.

Art. 17
Criteri per la concessione di pagamento rateale delle sanzioni amministrative di competenza provinciale

1. Ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 689/1981, il trasgressore e gli obbligati in via solidale, che si trovino in condizioni economiche disagiate, possono richiedere – in carta libera - all'autorità competente il pagamento rateale della sanzione con rate mensili da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 30 (trenta). Tale richiesta, può essere contenuta anche negli scritti difensivi presentati ai sensi dell'art. 18 della Legge 689/81. La richiesta non è più ammessa decorsi trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza ingiunzione.
2. Il Dirigente, ove ricorrano le condizioni di cui sopra, può accogliere l'istanza con proprio provvedimento motivato e coerente con quanto segue.
3. Fatte salve situazioni particolarmente gravi debitamente documentate – la rateizzazione non può essere concessa per sanzioni il cui importo sia inferiore ad euro 500,00 (cinquecento/00).
4. In ogni caso ciascuna rata non può normalmente essere inferiore a euro 100,00 (cento/00); altrettanto normalmente il numero delle rate è di 5 (cinque). L'obbligazione può essere estinta in ogni momento mediante unico pagamento delle rate residue.
5. Per "condizioni economiche disagiate" si intendono situazioni economiche e patrimoniali nelle quali il pagamento della sanzione in un'unica soluzione inciderebbe con gravi ripercussioni sulla vita lavorativa e/o personale del richiedente.
6. Alla richiesta deve essere allegata un'autocertificazione che attesti, sotto la propria responsabilità, le condizioni economiche che impediscono il pagamento in un'unica soluzione, ed ogni altra documentazione ritenuta idonea dall'interessato a comprovare la rilevanza dell'incidenza economica della sanzione sulla propria attività imprenditoriale e/o lavorativa e/o sulla situazione familiare.
7. Il pagamento rateale della sanzione può essere concesso con la stessa ordinanza che determina la sanzione se la richiesta di rateizzazione è contenuta negli scritti difensivi. Se la richiesta perviene dopo l'avvenuta notifica dell'ordinanza ingiunzione, il Dirigente competente dispone con apposita determinazione che la sanzione venga pagata in rate mensili specificandone le modalità ed i termini.
8. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dall'autorità competente, l'ufficio inviterà l'obbligato a regolarizzare i pagamenti avvertendolo che, ove non provveda, è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione.

Art. 18
Impugnazione dell'Ordinanza Ingiunzione

1. Esclusivamente contro l'ordinanza ingiunzione gli interessati possono proporre opposizione davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione individuato a norma dell'art. 22-bis della Legge n. 689/81, entro il termine di 30 (trenta) giorni (o di sessanta se l'interessato risiede all'estero) dalla notifica del provvedimento.
2. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il giudice, per gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza impugnabile.

Art. 19
Giudizio di opposizione

1. Il giudizio di opposizione si svolge secondo le disposizioni di cui all'art. 23 della Legge n. 689/81 e successive modifiche ed integrazioni, nonché secondo le norme del codice di procedura civile.
2. Ove previsto, l'Amministrazione si costituisce in giudizio tramite dipendente appositamente delegato, ovvero, quando la complessità del procedimento giudiziario lo richieda, tramite affidamento di incarico di patrocinio al legale dell'Ente, se presente, che la rappresenta e difende in ogni fase del giudizio.

Art. 20
Iscrizione a ruolo delle somme dovute

1. Decorsi trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza di ingiunzione senza che sia stato presentato ricorso a seguito del quale il giudice abbia anche disposto la sospensione della suddetta ordinanza, il Dirigente preposto all'Ufficio addetto al contenzioso amministrativo, qualora verifichi il mancato pagamento della sanzione, lo comunica al Dirigente responsabile del capitolo di entrata ove deve essere imputato l'incasso affinché provveda ad avviare e curare la procedura di riscossione coattiva.

Art. 21
Sanzioni accessorie

1. Sono normalmente applicate con l'ordinanza-ingiunzione che dispone il pagamento della sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 20 della Legge 24 novembre 1981 n. 689.

Art. 22
Accesso agli atti

1. I soggetti ai quali sia stato contestato o notificato il processo verbale possono presentare istanza di accesso agli atti di accertamento detenuti o formati dalla Provincia.
2. L'Ufficio addetto al contenzioso amministrativo è tenuto a rendere disponibili le informazioni relative allo stato delle pratiche solo a quelle persone, fisiche o giuridiche, che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.
3. L'interessato deve presentare istanza motivata di accesso all'Ufficio addetto al contenzioso.
4. L'Ente provvede a rispondere al richiedente nel più breve periodo possibile e comunque entro 30 (trenta) giorni. Il rifiuto o la limitazione dell'accesso devono essere motivati.

Art. 23
Trasparenza e pubblicità

1. Il presente regolamento sarà pubblicato sul sito internet della Provincia di Asti e verrà trasmesso, a cura dell'Ufficio incaricato del contenzioso, a tutte le Autorità ed agli Organi aventi competenza in materia sanzionatoria di violazioni amministrative ricadenti nel territorio della Provincia di Asti.

2. Unitamente al regolamento verrà fornita inoltre sul sito internet, in apposita sezione dedicata alle sanzioni amministrative, anche la modulistica utile per la presentazione delle istanze e delle memorie difensive nel medesimo contemplate.

Art. 24
Disposizioni finali

1. Il presente regolamento, in conformità allo Statuto, entra in vigore e sarà esecutivo decorsi 15 (quindici) giorni dalla prescritta ripubblicazione all'albo pretorio da effettuarsi il giorno successivo al termine della pubblicazione.
2. Le norme contenute nel presente regolamento verranno applicate alle violazioni accertate a partire dalla data di entrata in vigore dello stesso.
3. Tutte le precedenti disposizioni regolamentari relative al procedimento in argomento sono abrogate: D.C.P. n. 66495 del 13/12/2000; D.G.P. n. 318 del 30/10/2008; D.G.P. n. 112 del 21/03/2007.
4. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si rinvia alla Legge 24 novembre 1981 n. 689.